



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro, *ad interim*, dello sviluppo economico (BERLUSCONI)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2010

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	17
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	21
Disegno di legge	»	27
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - L'atto internazionale firmato ad Ottawa il 3 giugno 2002 è costituito dal testo della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali e dal relativo Protocollo.

La Convenzione di cui si tratta, destinata a sostituire quella firmata il 17 novembre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio ed è caratterizzata da una struttura che, pur ricollegandosi al modello OCSE, se ne differenzia per taluni aspetti al fine di tenere conto delle specificità dei sistemi fiscali vigenti nei due Paesi, nonché della situazione economico-finanziaria degli stessi.

Passando alla struttura tecnico-giuridica della nuova Convenzione - di cui qui si illustrano gli aspetti più significativi - occorre premettere che salvo lievi modifiche, sono state mantenute pressoché inalterate le disposizioni di taluni articoli della vigente Convenzione poiché ritenute ancora valide e rispondenti alle esigenze giuridico-economiche dei due Stati.

L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati (in Italia, la riforma del 1997 ha portato, tra l'altro, all'abolizione dell'ILOR - già prevista tra le imposte cui si applica la Convenzione in vigore - e all'introduzione dell'IRAP), sia la fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.

In estrema sintesi, si segnalano alcune disposizioni che caratterizzano la Convenzione in parola.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*)) riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (che ora deve intendersi sostituita dall'IRES, imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, considerato inoltre l'articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.

In ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

Proprio in ordine alla disciplina della stabile organizzazione (articolo 5), è stata seguita la formulazione OCSE del 1963, ritenuta più conveniente per l'Amministrazione finanziaria italiana; ciò anche in relazione alla circostanza che detta formulazione risulta sostanzialmente identica a quella inserita in tutti gli accordi stipulati dal nostro Paese successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria, prevedendo, in particolare, che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.

Per i redditi di capitale, i cui aspetti sono stati definiti in base al bilanciamento di inte-

resse dei due *partner* negoziali, si fa presente che:

1) per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.

Va peraltro rilevato che dell'aliquota del 5 per cento non possono beneficiare le cosiddette *non resident-owned investment corporations* le quali sono entità di diritto canadese che possono, all'occorrenza, essere utilizzate (ad esempio, nella forma di una società *holding* canadese) in modo vantaggioso da un soggetto non residente (che possieda l'intero pacchetto mobiliare della società) per realizzare investimenti indiretti in Canada. La suddetta esclusione trova giustificazione nel fatto che l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, combinata con le disposizioni sui rimborsi d'imposta, porterebbe al risultato che la tassazione di una *non resident-owned investment corporation* sarebbe pari alla ritenuta alla fonte prevista sulla distribuzione dei dividendi. L'esclusione in questione è, pertanto, mirata a disincentivare gli investimenti di tipo indiretto carenti di sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresì gli investimenti diretti.

Nel contesto dell'articolo è stata definita, altresì, la disciplina della cosiddetta «*branch tax*» (articolo 10, paragrafo 6). Tale imposta — in aggiunta alla normale imposta sul reddito — è generalmente applicata sul reddito, al netto delle imposte, di talune società di capitali straniere che svolgono attività di compravendita immobiliare in Canada mediante una stabile organizzazione, con l'aliquota del 25 per cento (o inferiore, se prevista in base ad una convenzione contro le doppie imposizioni).

Considerato che tale disciplina — presente in tutti i più recenti trattati negoziati o rine-

goziati del Canada — è, ormai, divenuta irrinunciabile nella politica negoziale canadese, essa è stata inserita anche nella presente Convenzione, ma da parte italiana si è comunque ottenuto che l'entità del prelievo di tale imposta non possa eccedere il 5 per cento;

2) per gli interessi (articolo 11) è stata stabilita la possibilità di tassazione anche dello Stato della fonte ma con un'aliquota che non può eccedere il 10 per cento;

3) per le *royalties* (articolo 12) è stata stabilita la possibilità di tassazione nello Stato della fonte con aliquote differenziate del 5 per cento e del 10 per cento, a seconda che si tratti, rispettivamente, di canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di *software* per *computer* o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni informazione analoga fornita in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione), oppure di altri tipi di canoni.

In tema di *capital gains* (articolo 13), è stata inclusa una disposizione (paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.

Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un «*tax deferral*» vale a dire un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni — sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi. È stato inoltre previsto che di tale accordo e del relativo contenuto venga informata l'autorità competente dell'altro Stato contraente.

Nell'articolo 18 relativo alle pensioni è stata introdotta una disciplina molto detta-

gliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.

In tale articolo (paragrafo 3, lettera *c*) è stato inserito anche il «trattamento di fine rapporto» corrisposto a soggetti non residenti prevenendo, così, possibili tentativi di natura elusiva, nonché contenziosi futuri con l'altro Stato contraente.

La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. A tale questione la nostra rappresentanza diplomatica ad Ottawa aveva attribuito notevole importanza in considerazione del ragguardevole numero di unità di personale a contratto avente la doppia nazionalità, italiana e canadese, ovvero solo la nazionalità italiana.

In sostanza, nell'ambito dell'articolo 19, paragrafo 2, è stata inserita una disposizione che, nei casi di specie, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e gene-

ralmente presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto, come da prassi ormai consolidata ed in armonia con la nostra legislazione interna, il metodo di imputazione ordinaria.

Per quanto attiene alla «procedura amichevole» (articolo 24) la relativa clausola è stata redatta in conformità al modello OCSE, assicurando in tale modo al contribuente una maggiore tutela. Si sottolinea peraltro che — in linea con la tendenza seguita nelle più recenti Convenzioni — è stata prevista una clausola arbitrale (paragrafo 5) la cui procedura, che viene attivata previo consenso di tutte le parti in causa, prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi di applicazione o interpretazione della Convenzione.

Quanto all'entrata in vigore (articolo 28), è stato concordato di conferire efficacia alle disposizioni contenute nella Convenzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica.

Poiché la presente Convenzione, allorché entrerà in vigore, sostituirà la vigente, è stata prevista anche una clausola di cessazione degli effetti, con una particolarità: se le disposizioni della cessanda Convenzione dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli effetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all'ultimo giorno dell'anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione (in sostanza, circa due anni).

RELAZIONE TECNICA

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NOVELLA
DA APPORTARE ALLA CONVENZIONE BILATERALE
ITALIA - CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

In relazione alla ratifica della Convenzione sottoscritta ad Ottawa il 3 giugno 2002 tra l'Italia ed il Canada, si evidenziano alcune osservazioni preliminari in relazione ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero derivare dall'introduzione delle medesime disposizioni convenzionali. Tale Convenzione, una volta ratificata, andrà a sostituire quella attualmente vigente firmata nel novembre 1977 ed in vigore dal 24 dicembre 1980, così come modificata dal Protocollo entrato in vigore il 22 febbraio 1994.

A tale riguardo, sono state prese in esame le disposizioni più significative e quindi quelle concernenti i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro subordinato (articolo 15), gli artisti e gli sportivi (articolo 17), le pensioni (articolo 18), le funzioni pubbliche (articolo 19).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2007 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2008.

* * *

1. *I dividendi* (Articolo 10)

In tema di tassazione dei dividendi la novella modificativa della Convenzione bilaterale conferma la precedente scelta legislativa in ordine al criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte.

A tale proposito, il testo dei primi due paragrafi dell'articolo 10 della Convenzione risulta essere identico al precedente ad eccezione delle aliquote applicabili.

Fermo restando il principio di tassazione dei dividendi nello Stato di residenza del beneficiario, la novella prevede che i dividendi possano essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se

l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente l'imposta non può eccedere:

a) ad eccezione del caso in cui i dividendi pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da non residenti, il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della società che distribuisce i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

In relazione ai riflessi fiscali derivanti dall'introduzione della novella è possibile precisare che:

- la norma, introducendo una nuova aliquota pari al 5 per cento, determina una riduzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi allo stato attuale assoggettati ad aliquota superiore;

- la tassazione al 15 per cento è già prevista dalla Convenzione vigente.

A quest'ultimo proposito, sulla base della elaborazione dei dati delle dichiarazioni Mod. 770/2008 emerge che su un totale di 73,5 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti in Canada:

- euro 7,7 milioni di dividendi non sono assoggettati ad alcuna ritenuta in uscita dall'Italia;

- euro 2,7 milioni di dividendi scontano una ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5 per cento trattandosi, in via di approssimazione, di proventi relativi ad azioni di risparmio;

- euro 56,7 milioni di dividendi sono assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento;

- euro 6,4 milioni di dividendi sono assoggettati all'aliquota «ordinaria» del 27 per cento.

Rispetto alla evidenziata situazione l'introduzione della modifica all'articolo 10 della Convenzione potrebbe determinare una diminuzione di gettito che si stima prudenzialmente di euro 1,15 milioni.

La diminuzione di gettito deriva dall'applicazione della minore aliquota convenzionale del 5 per cento ai dividendi attualmente assoggettati alla aliquota del 15 per cento. Invece, la riduzione dell'aliquota non dovrebbe riguardare i dividendi attualmente assoggettati all'aliquota del 12,5 per cento, trattandosi presumibilmente di proventi relativi ad azioni di risparmio.

In questi termini, sul totale dei dividendi che scontano l'aliquota convenzionale del 15 per cento (e pari a 56,7 milioni di euro), per un totale di ritenute operate pari a 8,5 milioni di euro, applicando la nuova aliquota contenuta nella lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione, si renderebbero dovute ritenute per 2,8 milioni di euro, così determinandosi una diminuzione massima di gettito pari a circa 5,7 milioni di euro (8,5 milioni - 2,8 milioni).

Non essendo possibile acquisire dati certi circa i dividendi pagati a società canadesi in relazione a partecipazioni che soddisfino il requisito indicato dalla lettera *a*) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione in esame (nell'ipotesi in cui l'effettivo beneficiario sia una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della società che distribuisce i dividendi), si presume, in via prudenziale, dopo un'indagine puntuale effettuata sui maggiori percettori di dividendi residenti in Canada, che i dividendi, che saranno assoggettati alla ritenuta del 5 per cento, rappresentino il 20 per cento dell'ammontare complessivamente rilevato nell'anno 2007 (ovvero 11,5 milioni di euro). Conseguentemente si stima la perdita di gettito nell'ordine di 1,150 milioni di euro, [ovvero la differenza tra 1,7 milioni di euro (ritenute del 15 per cento su 11,5 milioni di euro) e 0,6 milioni di euro (pari alle ritenute del 5 per cento per cento spettanti su 11,5 milioni di euro di dividendi distribuiti)].

Dal calcolo della perdita di gettito sono esclusi i dividendi assoggettati ad aliquota del 27 per cento (il cui ammontare nel 2007 è di 6,4 milioni di euro a cui corrispondono ritenute o imposte sostitutive applicate pari a circa 1,7 milioni di euro), dovendosi assumere che essi siano già oggi esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 10 della Convenzione (ad esempio, perché il beneficiario effettivo non è residente in Canada) e che detta esclusione permanga anche a seguito dell'introduzione delle suesposte modifiche.

Una breve annotazione riguarda i dividendi non assoggettati a ritenuta pari a euro 7.700.000. Presumibilmente dovrebbe trattarsi di dividendi pagati in relazione a partecipazioni relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti canadesi. In questo caso il dividendo concorre a formare il reddito d'impresa imponibile della stabile organizzazione e conseguentemente è soggetto al medesimo regime fiscale della inapplicabilità delle ritenute previsto per i dividendi corrisposti a imprese residenti. La Convenzione non introduce modifiche al regime sopra descritto e conseguentemente non determina nella fattispecie alcuna variazione di gettito.

Per quanto attiene le altre modifiche normative contenute nell'articolo 10 non si apprezzano ulteriori diminuzioni di gettito.

* * *

Infine, appare necessario segnalare che un parziale recupero della stimata perdita di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta, che potrebbe essere vantato da società od enti italiani per effetto della riduzione della ritenuta alla fonte operata in Canada.

In effetti, a fronte della perdita di gettito conseguente alla riduzione della ritenuta sui flussi (utili distribuiti) in uscita verso società od enti fiscalmente residenti in Canada, sussiste un minor credito per imposte pagate in Canada (e quindi un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in

conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Dovendo in questa sede provvedere ad una stima anche se forfetaria ed approssimativa del recupero di gettito conseguente al riconoscimento di un credito di imposta appare necessario compiere le seguenti considerazioni.

Dai dati Unico 2004 - società di capitali per l'anno di imposta 2003 - quadro RS (ultimo dato disponibile), emerge che i redditi, sotto forma di dividendi, prodotti in Canada ammontassero, per l'anno in questione, a circa 0,9 milioni di euro.

Occorre ulteriormente considerare, che ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana assolta.

Considerando che la diminuzione dell'aliquota convenzionale riguarda solo le partecipazioni qualificate, e che la tassazione in Italia sui dividendi è di fatto pari al 1,375 per cento, non si dovrebbero verificare apprezzabili variazioni positive di gettito a causa di un minor credito di imposta per imposte pagate all'estero.

Incidenza sul gettito	Diminuzione di gettito pari a 1,15 milioni di euro
-----------------------	--

* * *

2. *Gli interessi* (Articolo 11)

La formulazione dell'articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Canada, siglata a Ottawa il 3 giugno 2002, introduce delle modifiche alla disciplina precedente.

In particolare, stante la conferma del criterio impositivo concorrente dello Stato di residenza e di quello della fonte e limitatamente alle ipotesi di tassazione degli interessi nello Stato di provenienza, viene introdotta un'aliquota del 10 per cento (si veda l'articolo 11, paragrafo 2).

La novella prevede, altresì, una più puntuale definizione di «interesse» intendendosi per esso:

- 1) i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti o no da ipoteca;
- 2) i redditi dei titoli del debito pubblico e quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni;
- 3) i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono.

In relazione ai riflessi fiscali derivanti dall'introduzione della novella è possibile precisare che:

- la novella, introducendo una nuova aliquota pari al 10 per cento, determina una riduzione di gettito con riguardo a tutti gli interessi allo

stato attuale assoggettati alla aliquota convenzionale superiore del 15 per cento.

Sulla base della elaborazione dei dati delle dichiarazioni Mod. 770/2008 (quadro SF) emerge che, su un totale di 1,2 milioni di euro di interessi pagati a soggetti residenti in Canada, vi sono interessi pari a 2 migliaia di euro assoggettati a ritenuta del 15 per cento, per un importo di ritenute pari a 400 euro, le quali, per effetto dell'applicazione della ritenuta del 10 per cento, si ridurrebbero a 250 euro. La diminuzione, quindi, si ritiene non significativa.

Incidenza sul gettito	Variazione di gettito non rilevante
-----------------------	-------------------------------------

* * *

3. *Canoni* (Articolo 12)

La disposizione contiene una previsione riguardante il regime di tassazione dei canoni di cui all'articolo 12 della Convenzione, attualmente assoggettati all'aliquota del 10 per cento.

La modifica, pur facendo salvo il principio di imponibilità dei canoni anche nello Stato contraente da cui essi provengono, oltre che nello Stato di residenza del beneficiario, introduce una significativa limitazione della potestà impositiva dello Stato di provenienza riducendo dal 10 per cento al 5 per cento l'aliquota applicabile, nei casi di canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di *software* per il *computer* o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni canone analogo fornito in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione).

In tutti gli altri casi l'ammontare lordo dei canoni continuerà ad essere assoggettato all'aliquota del 10 per cento nello Stato della fonte.

Dalle rilevazioni eseguite per l'anno 2007 - come desunte dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770/2008 - emergono somme imponibili per *royalties* percepite da residenti del Canada per complessivi 7,2 milioni di euro e ritenute applicate pari a circa 720 mila di euro.

In conseguenza della entrata in vigore della riduzione di aliquota, le ritenute dovrebbero ridursi del 50 per cento, considerato che gli importi presi a base di commisurazione della riduzione di aliquota si riferiscono alla utilizzazione economica di brevetti e di altre opere dell'ingegno e che quindi potrebbero essere tutte assoggettate all'aliquota del 5 per cento di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 dell'articolo 12. La diminuzione di gettito, prudenzialmente, si stima intorno a 360 migliaia di euro.

Incidenza sul gettito	Diminuzione di gettito pari a 360.000 euro
-----------------------	--

* * *

4. *Utili di capitale* (Articolo 13)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

– dall’alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente. Pertanto, la norma non considera le plusvalenze su immobili situati nello Stato di residenza dell’alienante o in uno Stato terzo rispetto ai contraenti;

– dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione o appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 in parola, si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e, quindi, si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l’avviamento);

– dall’alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi o aeromobili;

– dall’alienazione di azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una società, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell’altro Stato;

– dall’alienazione di una partecipazione sostanziale in una società di persone, *trust* o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato;

– in via residuale, dall’alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Inoltre, la nuova formulazione dell’articolo 13 della Convenzione in esame introduce una disposizione (contenuta nel paragrafo 5) avente ad oggetto i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione di due o più società nazionali (a seconda del caso entità italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell’altro Stato.

Con tale disposizione, viene data al contribuente la possibilità di beneficiare della cosiddetta «*tax deferral*», in virtù della quale è accordato un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti interessati dalle suddette operazioni.

In particolare, la traslazione temporale del momento impositivo sarà condizionata dalla stipula di un accordo da siglare tra l’autorità competente dello Stato contraente nel quale i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni medesimi.

In ordine alla modifica normativa derivante dalla possibilità di beneficiare di un «*tax deferral*», non si rinviene alcuna variazione di gettito apprezzabile in quanto si assiste ad un rinvio della tassazione, peraltro sottoposto a condizione potestativa consistente nell’accettazione dell’Amministrazione competente dell’altro Stato contraente, e non ad una esclusione o riduzione del prelievo fiscale.

In termini conclusivi, le modifiche proposte all'articolo 13 della Convenzione non introducono diverse ed ulteriori limitazioni alla potestà impositiva rispetto a quelle già accordate nel precedente testo della Convenzione e, pertanto, non determinano alcuna apprezzabile variazione del gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito apprezzabile
-----------------------	--

* * *

5. Professioni indipendenti (Articolo 14)

La nuova formulazione dell'articolo 14 della Convenzione, facendo espresso riferimento alle «persone fisiche» e non più ai «residenti», è più puntuale nell'individuazione della platea dei soggetti cui la norma si applica.

Peraltro, già nel vigore della precedente disposizione il campo di applicazione soggettivo della disposizione *de qua*, limitato al «soggetto residente», viene comunque circoscritto a persone fisiche trattandosi di redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, *et similia*.

In conclusione, deve assumersi che la nuova previsione non produca alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

6. Lavoro subordinato (Articolo 15)

Le modifiche proposte riguardano la formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 15, relativo alla tassazione delle remunerazioni percepite come corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale.

La modifica potrebbe in astratto determinare una minima variazione di gettito, che, però, nell'ambito del presente elaborato, deve considerarsi non rilevabile.

Incidenza sul gettito	Variazione di gettito non rilevante
-----------------------	-------------------------------------

* * *

7. Artisti e sportivi (Articolo 17)

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa)

viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, pur con qualche modifica di mero stile rispetto alla formulazione precedente, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Canada.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

8. Pensioni (Articolo 18)

La novella introduce talune modifiche al regime di tassazione delle pensioni corrisposte a favore di soggetti residenti in uno dei due Stati contraenti.

Fermo restando il principio di tassazione nel Paese di residenza del percettore ed in quello da cui provengono tali pensioni, a differenza dell'attuale regime viene ora previsto che:

a) in caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei suddetti pagamenti effettuati a favore del beneficiario nell'anno solare di riferimento ed è applicata sulla parte eccedente 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Peraltro, se inferiore, troverà comunque applicazione l'aliquota che il beneficiario avrebbe scontato sui medesimi redditi - senza franchigia di 12.000 dollari se fosse stato residente nello Stato da cui la pensione proviene;

b) le prestazioni di sicurezza sociale pagate ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato della fonte ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta non può essere superiore a quella che il beneficiario avrebbe scontato come soggetto fiscalmente residente dello Stato da cui le prestazioni provengono;

c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennità di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di analoga natura e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato.

Rispetto alle tre fattispecie sopra descritte va considerato che per l'ipotesi *sub c)*, non essendo prevista in via esclusiva la potestà impositiva

nello Stato della fonte, rimane confermato il diritto alla tassazione dei proventi in argomento anche nello Stato di residenza del percettore.

Per l'ipotesi *sub b)* la novella estende il principio di tassazione in via esclusiva nello Stato della fonte, peraltro già prevista dal paragrafo 3 della vigente Convenzione, a tutti i redditi riconducibili alla descritta fattispecie ed elimina le franchigie previste dal citato paragrafo.

Per l'ipotesi *sub a)* il principio di tassazione in entrambi gli Stati contraenti, oggi vigente, è fatto salvo, mentre subisce una variazione l'ammontare della franchigia la quale, secondo le modifiche proposte, è pari a 12.000 dollari canadesi (anziché a 10.000 dollari canadesi o 12.000 milioni di lire italiane attualmente previste dalla disposizione convenzionale).

Ai fini della valutazione della incidenza in termini di gettito delle modificazioni apportate all'articolo 18 della Convenzione occorre precisare che, dai dati dell'Osservatorio sulle pensioni fronte INPS, emerge che nel 2008 i beneficiari delle pensioni corrisposte, residenti in Canada, sono stati pari a 71.750 per un importo annuo di 111 milioni di euro; in particolare, i beneficiari delle predette prestazioni hanno percepito un importo medio mensile pari a euro 120.

Tale elaborazione può essere presa come base anche per le annualità successive, in considerazione del fatto che le prestazioni pensionistiche, percepite da soggetti residenti in Canada ed erogate da Istituti di previdenza ed assistenza italiani, sono rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi anni.

Tuttavia, le variazioni di gettito derivanti dalle modificazioni normative apportate non sembrano essere quantificabili in considerazione della difficoltà di determinazione della frequenza delle prestazioni che superano la soglia quantitativa prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera *a)*, della Convenzione.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
-----------------------	------------------

* * *

10. Funzioni pubbliche (Articolo 19)

Le modifiche proposte riguardano, prevalentemente, la formulazione del paragrafo 2 dell'articolo 19 in relazione alla imposizione degli stipendi, dei salari e delle remunerazioni pagate da uno Stato contraente (o da una sua suddivisione politica) ad una persona fisica che ha la doppia nazionalità italiana e canadese (si tratta, nella maggioranza delle ipotesi, dei cosiddetti contrattisti in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa).

In sostanza, in seno all'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione in esame è stata inserita una disposizione la quale, nei casi di cui sopra, attribuisce la potestà impositiva allo Stato che eroga i compensi al personale di cui sopra.

Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, produce effetto retroattivo nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
-----------------------	------------------

* * *

In conclusione, si ritiene che le disposizioni della presente Convenzione determinino una perdita di gettito stimata nell'ordine di 1.510.000 euro in ragione d'anno.

EFFETTI DI GETTITO

Importi in migliaia di euro

Art. 10 Modifica tassazione dividendi	-1.150
Art. 12 Modifica tassazione canoni	-360
Totale	-1.510

ENTRATA IN VIGORE ED EFFETTI SUL GETTITO

Si ritiene poco incisiva la disposizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 28, che prevede una clausola di salvaguardia transitoria in caso di aggravio di imposta per il contribuente, essendo le nuove disposizioni generalmente più favorevoli per i contribuenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica tra i due Paesi e le sue disposizioni si applicheranno ai redditi realizzati a partire dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica (articolo 28, paragrafo 2).

Pertanto, qualora lo scambio avvenisse nel 2010, gli effetti si avrebbero a partire dal 1° gennaio di tale anno. Si evidenzia che, nel caso di scambio degli strumenti di ratifica in corso di anno, si registrerebbero richieste di rimborso da parte dei contribuenti per le ritenute già effettuate in base all'aliquota prevista dalla precedente Convenzione, in luogo di quella nuova più favorevole, con effetti di cassa che si protrarrebbero nel tempo, essendo legati alla presentazione della domanda e alla determinazione del rimborso stesso.

Nell'ipotesi semplificativa che gli effetti si verifichino dal 1° gennaio 2010, gli effetti di cassa sarebbero i seguenti:

Importi in migliaia di euro

	2010	2011	2012
Ritenute (*)	-1.510	-1.510	-1.510

(*) Nel flusso di gettito esposto è quindi implicita l'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica avvenga nei primi giorni dell'anno 2010, non generando istanze di rimborso.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) Necessità dell'intervento normativo:

La motivazione principale che ha condotto alla stipula della presente Convenzione concerne la necessità di adeguamento della precedente Convenzione di pari oggetto con il Canada, firmata il 17 novembre 1977, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 912, ed in vigore dal 24 dicembre 1980 (modificata dal Protocollo stipulato il 20 marzo 1989, di cui alla legge 7 giugno 1993, n. 194, ed entrato in vigore il 22 febbraio 1994), che il presente Atto internazionale andrà a sostituire; detto adeguamento concerne le riforme fiscali introdotte dai due Stati con particolare riguardo per l'Italia all'introduzione dell'IRAP in luogo dell'ILOR.

b) Analisi del quadro normativo:

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*), del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico (che ora deve intendersi sostituita dall'imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

In base al richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale patizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni inserite nella suddetta Convenzione, al pari di quelle contenute in tutte le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

La presente Convenzione, al pari dei precedenti accordi in materia stipulati dall'Italia e basati sul modello OCSE di convenzione, non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita» e pertanto non possono essere estesi ai soggetti residenti in Canada, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame già operanti nell'ambito dell'Unione europea o in altri accordi conclusi tra l'Italia ed altri Stati.

Si deve inoltre notare che la Convenzione in parola non si differenzia, se non in taluni aspetti, a motivo della particolarità dei sistemi fiscali in Italia e Canada, dal modello OCSE vigente al momento della stipula della Convenzione stessa. Come è noto, su tale modello, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie, sono basati tutti i nuovi accordi stipulati in materia di doppia imposizione dall'Italia.

D'altra parte, il modello di Convenzione contro le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni è seguito e riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le predette ragioni si ritiene che l'entrata in vigore della presente Convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni non presenti alcuna incompatibilità con l'attuale ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare in via autonoma atti internazionali con altri Stati, pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle stesse.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Per quanto concerne l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), numero (iii), della Convenzione, si precisa che tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'Amministrazione fiscale canadese del credito d'imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti e pertanto non vi è alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione da parte del Parlamento di una legge che autorizzi la ratifica.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Le definizioni normative non si discostano sostanzialmente da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore nel nostro Paese, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE. Si sottolinea inoltre che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione degli Stati contraenti relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Ai sensi dell'articolo 28 della nuova Convenzione, questa sostituirà quella stipulata il 17 novembre 1977, a fare data dal giorno della sua entrata in vigore.

Per quanto concerne la cessazione degli effetti della Convenzione attualmente vigente, si deve notare che il citato articolo 28 della nuova Con-

venzione prevede, ai paragrafi 2 e 4, un principio generale in base al quale le disposizioni contenute nella nuova Convenzione avranno efficacia retroattiva, con decorrenza, per quanto riguarda l'Italia, dal 1° gennaio dell'anno solare in cui avviene lo scambio degli strumenti di ratifica.

Tale principio trova peraltro due eccezioni: il paragrafo 5 contempla la possibilità che, ove le disposizioni della Convenzione attualmente in vigore dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto alla nuova Convenzione, il trattamento più favorevole continui ad avere efficacia fino all'ultimo giorno dell'anno successivo (solare o fiscale) a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione; il paragrafo 2 prevede che la potestà di imposizione esclusiva, nei confronti dei cosiddetti contrattisti, dello Stato che eroga i compensi a detto personale, stabilita dall'articolo 19, paragrafo 2, retroagisca di tre anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'atto internazionale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - *Contesto ed obiettivi*A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

La Convenzione si propone di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia ed il Canada per eliminare il fenomeno della doppia imposizione, alla luce delle modifiche normative introdotte nei due Paesi dopo il 1977, data della precedente Convenzione, attualmente in vigore. Attraverso la nuova disciplina prevista nella Convenzione si raggiunge un alto livello dei rapporti finanziari e commerciali tra l'Italia e il Canada. La disciplina attualmente in vigore è quella stabilita dalla Convenzione del 17 novembre 1977, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 912, già oggetto di modifiche con il Protocollo del 20 marzo 1989, di cui alla legge 7 giugno 1993, n. 194, per la sola parte relativa al regime fiscale dei pensionati.

Sulla base degli adeguamenti prodotti con le nuove imposte considerate, tale strumento contribuirà certamente ad incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati dell'Unione europea. La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che ora deve intendersi sostituita dall'IRES, imposta sul reddito delle società.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

La Convenzione in esame, sostituendo un analogo accordo del 1977, predispone la base normativa adeguata alle diverse esigenze e modifiche al quadro normativo di entrambi i Paesi avvenute dal 1977 ad oggi.

La Convenzione prende in esame la sola imposizione sui redditi, escludendo quindi quella sui patrimoni, e quindi prevede l'adeguamento ad un modello OCSE, in formato «cosiddetto» ridotto. La necessità di intervenire nasce per l'Italia dalla riforma del 1997 che ha portato all'abolizione dell'ILOR e all'introduzione dell'IRAP.

L'Atto internazionale provvede quindi a disciplinare gli aspetti fiscali relativi ai beni immobili, gli utili delle imprese, la navigazione marittima ed aerea, le imprese associate, le pensioni, i proventi degli artisti e degli

sportivi, gli utili derivanti dai canoni, la tassazione degli interessi. Dati utili per definire il quadro *ex ante* sono forniti dall'OCSE che evidenzia attraverso appositi studi l'andamento degli scambi commerciali tra Paesi che hanno un regime pattizio in materia di regolamentazione fiscale e Paesi che non hanno accordi in materia.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Adeguare il vecchio regime alla nuova riforma fiscale del 1997 e da ultimo alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, incrementando le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati in considerazione, altresì, della circostanza che il Canada offre ottime possibilità di investimenti anche ai Paesi appartenenti all'Unione europea.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

La Convenzione, oltre ad aggiornare le imposte, sistemandone la disciplina, ha il vantaggio di definire, fin dalla sua entrata in vigore, la problematica dei contrattisti italiani in servizio presso la rete consolare-diplomatica in Canada, i quali cittadini doppi o meno si troveranno ad avere d'ora in poi un eguale regime fiscale.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

Prima di tutto i contrattisti italiani, come sopra evidenziato, poi sicuramente tutte le categorie coinvolte nella disciplina, dagli imprenditori, ai lavoratori, residenti o temporaneamente residenti, ai pensionati, eccetera.

SEZIONE 2 - *Procedure di consultazione*

La negoziazione è avvenuta su forte impulso dei lavoratori a contratto presso le rappresentanze diplomatiche-consolari, con l'intervento dei rappresentanti delle più importanti sigle sindacali e con le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi per aggiornare il regime fiscale in vigore sul territorio italiano.

SEZIONE 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento

Non intervenire sarebbe stato non adeguare la normativa in vigore e non tutelare gli interessi ed i diritti di lavoratori oberati di doppia tassazione.

SEZIONE 4 - Valutazione delle opzioni alternative

È stato considerato come alternativa all'opzione adottata il ricorso a un altro modello OCSE, cosiddetto «allargato». Tale opzione teneva conto anche del divieto della doppia tassazione per il patrimonio, nonché della clausola della Nazione più favorita. Questo modello non è stato adottato in considerazione del fatto che avrebbe maggiormente gravato i costi dell'intervento; inoltre avrebbe posto il Canada al pari dei *partner* europei, cosa che negli accordi stipulati negli ultimi anni si cerca di limitare.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

La scelta di adottare un modello OCSE ridotto risulta sicuramente vantaggiosa per i primi destinatari diretti: i dipendenti a contratto presso le rappresentanze diplomatiche-consolari, ma anche meno dispendiosa per l'Erario, che vedrebbe diminuire di molto gli introiti per tassazione, qualora venisse adottato l'altro modello OCSE, recante la clausola della Nazione più favorita e la previsione della tassazione unilaterale dei redditi da patrimonio.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La Convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basata su un modello OCSE.

L'Italia ha adottato il modello di minore effetto che non si estende al regime patrimoniale su una base di valutazioni effettuate dai competenti organi finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione di stime e valutazioni sul flusso economico degli scambi.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'accordo è frutto delle negoziazioni intercorse con la controparte canadese e rappresenta, ad oggi, il miglior risultato possibile.

Certamente l'entrata in vigore della Convenzione determina, soprattutto nei primi anni, un mancato gettito per l'Erario, quantificato dall'Amministrazione finanziaria in 1.510.000 euro l'anno. Tuttavia tale importo sarà monitorato per verificare annualmente il reale impatto finanziario, che, nel tempo dovrebbe assestarsi su di un regime di parità. Tale parità

sarà determinata dal differenziale tra i maggiori introiti dalle tassazioni dei redditi all'estero e le minore entrate sul piano nazionale.

È stato valutato che l'entrata in vigore della Convenzione determinerà un sensibile potenziamento dell'interscambio commerciale a livello sia micro che macroeconomico, lo sviluppo del trasferimento di *know-how* tecnico e manageriale determinerà inoltre un flusso economico di capitali vantaggioso. I costi iniziali, pertanto, che appaiono come svantaggiosi dall'introduzione del nuovo intervento regolatorio, saranno compensati sin dai primi anni della sua applicazione (si calcola verso il terzo anno a regime), e pertanto si può affermare che gli effetti della disciplina daranno risultati positivi valutando gli iniziali svantaggi con i successivi esiti vantaggiosi. Si può affermare pertanto che, nonostante la minore entrata per l'Erario determinata da una prima applicazione del nuovo regime regolatorio, il rapporto costi-benefici sarà premiante nel tempo.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Il nuovo intervento regolatorio, al pari di quello preesistente, non prevede obblighi informativi a carico dei destinatari diretti o indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Dalla comparazione dei due possibili modelli OCSE presi in esame, le differenze consistono nel fatto che il modello OCSE «ridotto», non contiene la clausola della Nazione più favorita, cioè non sono estesi ai soggetti residenti in Canada eventuali disposizioni più favorevoli. Il modello OCSE non ritenuto adeguato, avrebbe favorito gli investitori, ma sarebbe risultato più svantaggioso per le rispettive Amministrazioni finanziarie. Le parti hanno pertanto concordato di non ampliare troppo la sfera dei benefici, che entrambi concedono ai *partner* più vicini e con i quali hanno un maggiore flusso di interessi. L'Italia ha così inteso salvaguardare i privilegi concessi in ambito comunitario, non automaticamente, ma sempre attraverso l'adozione di appositi accordi bilaterali.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione, che modifica la precedente normativa, ma non ne amplia le competenze, né richiede nuove risorse umane per farvi fronte. Di fatto vengono presentati nuovi modelli, già in uso sul territorio italiano, a cui la pubblica amministrazione risulta già preparata ed informata.

SEZIONE 6 – *Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività*

L'ampliamento del novero degli operatori economici sul mercato avrà effetti positivi sul funzionamento del mercato stesso. Il divieto della doppia imposizione garantisce a persone fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l'inserimento nel mercato, determinando un positivo effetto sul regime di leale competitività, realizzata all'interno di un quadro normativo di riferimento molto schematizzato.

SEZIONE 7 – *Modalità attuative dell'intervento regolatorio*

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

L'intervento regolatorio verrà posto in essere dalle Amministrazioni fiscali dei rispettivi Stati, le quali attraverso gli appositi uffici opereranno le trattenute sui redditi o le tassazioni sulle attività secondo la disciplina vigente in ciascun Paese, evitando qualsiasi situazione di disparità derivante da una doppia tassazione. Tali operazioni avverranno d'Ufficio sui redditi da lavoro dipendente o sulle pensioni, su richiesta in merito alle attività di impresa.

Sono, pertanto, soggetti responsabili dell'intervento regolatorio le autorità amministrativo-fiscali delle Parti contraenti.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità alla ratifica dell'accordo sarà data dalle autorità diplomatiche all'interno degli uffici per informare i contrattisti, destinatari privilegiati delle norme. Per quanto riguarda l'informativa agli operatori del settore si rinvia al sito dell'OCSE che offre in dettaglio comunicazioni aggiornate ed esaustive.

Nell'ambito degli operatori dei settori produttivi e delle imprese che operano in Canada, ci sono normalmente informative sulle nuove opportunità offerte da quel mercato agli investitori interessati come sopra indicato, soprattutto nel sito *web* dell'OCSE.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

L'Amministrazione fiscale è l'ente titolato a gestire la materia, a promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso controlli diversificati a seconda dei settori interessati l'utilità dell'intervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

L'intervento regolatorio scaturisce da un accordo internazionale i cui effetti sono valutabili nel quadro delle relazioni internazionali tenute con il Paese con il quale si realizzano, pertanto sarà compito delle rappresentanze diplomatiche-consolari avere una funzione di vigilanza sull'attua-

zione dell'accordo. I dati raccolti verranno trasmessi all'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Inoltre, sulla base delle precedenti intese stipulate in materia con Paesi industrializzati, gli investimenti italiani in Canada avranno un discreto incremento dopo la ratifica dell'accordo in esame, in quanto la disciplina che si propone rende più garantita la presenza di imprese italiane in quel Paese.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso i suoi uffici, anche locali, dispone il monitoraggio degli oneri unitamente al Ministero degli affari esteri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR

L'Amministrazione finanziaria, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, disposti alla fine di ogni biennio, ove non dovesse dare i risultati previsti, potrebbe decidere di richiedere alla controparte la modifica della Convenzione.

Inoltre il Ministero degli affari esteri provvederà ad elaborare la prescritta VIR a cadenza biennale, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente Amministrazione finanziaria ed i dati risultanti dalle verifiche che faranno pervenire le rappresentanze italiane diplomatiche-consolari presenti sul territorio canadese; dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi, mediante la promozione di un nuovo negoziato tra le Parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.510.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle risorse rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL
CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
 - (a) per quanto concerne il Canada:

le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito (qui di seguito indicate quali "imposta canadese");

(b) per quanto concerne l'Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive,

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte (ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,

(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Canada o l'Italia;

(b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa

(i) qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale del Canada che, in conformità al diritto internazionale ed alle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali, e

(ii) lo spazio marino ed aereo sovrastante le zone di cui al comma (i) relativamente a qualsiasi attività svolta in collegamento con la ricerca o lo sfruttamento delle risorse naturali di cui al suddetto comma;

(c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) l'espressione "autorità competente" designa
- (i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale o il-rappresentante autorizzato del Ministro, e
 - (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
- (h) il termine "nazionali" designa
- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- (i) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi viaggio di una nave o aeromobile effettuato da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente per il trasporto di passeggeri o beni, ad eccezione del caso in cui lo scopo principale del viaggio sia il trasporto di passeggeri o beni tra località situate nell'altro Stato contraente.
2. Per l'applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel preciso momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, ma non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui essa è stata costituita o comunque creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, la detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione dalle imposte previsto dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare
 - (a) una sede di direzione;
 - (b) una succursale;
 - (c) un ufficio;
 - (d) un'officina;
 - (e) un laboratorio;
 - (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo connesso alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali;
 - (g) un cantiere di costruzione o di montaggio solamente se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se
 - (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di accogliere informazioni per la impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione fiscale dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorchè

- (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole nell'articolo 24.

3. Uno Stato contraente non può modificare gli utili di un'impresa nelle circostanze di cui al paragrafo 1 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla propria legislazione interna e, in ogni caso, dopo sei anni dal termine dell'anno in cui, in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli utili assoggettabili a tale modifica sarebbero stati realizzati da detta impresa.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non si applicano nei casi di frode o reato premeditato.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) ad eccezione del caso in cui i dividendi pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da non-residenti, il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della società che distribuisce i dividendi; e
- (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni della presente Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire al Canada di applicare un'imposta sugli utili attribuibili all'alienazione dei beni immobili situati in detto Stato da parte di una società che svolga un'attività commerciale relativamente a beni immobili o sugli utili di una società attribuibili alla stabile organizzazione in Canada, in aggiunta all'imposta applicabile sugli utili delle società di nazionalità di detto Stato, a condizione che tale imposta addizionale non ecceda il 5 per cento dell'ammontare di tali utili che non siano stati assoggettati a detta imposta addizionale nei precedenti anni fiscali. Ai fini della presente disposizione, il termine "utili" designa gli utili derivanti dall'alienazione di detti beni immobili situati in Canada imponibili dal Canada ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 o del paragrafo 1 dell'articolo 13, e i profitti, inclusi i ricavi, imputabili a una stabile organizzazione in Canada in un anno e negli anni precedenti successivamente alla deduzione di tutte le imposte diverse dall'imposta speciale di cui al presente paragrafo, prelevate su tali profitti in Canada.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
 - (a) gli interessi sono pagati ad un beneficiario effettivo che è un residente dell'altro Stato contraente e se il debitore degli interessi è il primo Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o
 - (b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente, di una sua suddivisione, o di un suo ente; o
 - (c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti o non da ipoteca, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni, nonché i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati all'articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni canone analogo fornito in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione);

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o altra opera artistica (ad eccezione dei canoni relativi a software per computer, canoni relativi a pellicole cinematografiche o canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche e i canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o altri beni immateriali, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In

tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto od informazione per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di

(a) azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una società, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero

(b) una partecipazione sostanziale in una società di persone, trust o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato,

sono imponibili in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "beni immobili" non comprende alcuna proprietà, diversa dalla proprietà in locazione, in cui si svolge l'attività della società, della società di persone, trust o successione.

5. Allorché un residente di uno Stato contraente aliena beni nel corso di una organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, o di una scissione o altra analoga operazione, e gli utili, ricavi o redditi relativi a detta alienazione non sono riconosciuti ai fini impositivi in detto Stato, l'autorità competente dell'altro Stato contraente, dietro richiesta della persona che acquisisce i beni, può accettare, fatti salvi i termini e le condizioni accettabili per detta autorità competente, di differire il riconoscimento degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni ai fini dell'imposizione in detto altro Stato fino al termine e con le modalità da stabilire nell'accordo tra l'autorità competente e la persona che acquisisce i beni. L'autorità competente di uno Stato contraente che abbia concluso tale accordo informa l'autorità competente dell'altro Stato contraente circa i termini dell'accordo.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

7. Quando una persona fisica è residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diviene residente dell'altro Stato contraente, è considerata ai fini dell'imposizione nel primo Stato contraente come se avesse alienato dei beni, ed è assoggettata a imposizione in detto Stato relativamente agli utili ricavati da tali beni alla data del cambiamento di residenza, la persona fisica può scegliere nell'altro Stato contraente nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di alienazione di essere assoggettata a imposizione come se la persona fisica avesse venduto e riacquistato i beni ad un ammontare pari al suo valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se la persona fisica dispone o disponeva di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno solare considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa a meno che le remunerazioni non sono ricevute da un residente dell'altro Stato contraente.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo in persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo, né persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.

Articolo 18

PENSIONI

1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti:

- (a) 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell'anno solare di riferimento che eccede dodici mila dollari canadesi o l'equivalente in lire italiane, e
- (b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene.

3. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione:

- (a) le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia;
- (b) le prestazioni di sicurezza sociale in uno Stato contraente pagate in un anno solare a una persona fisica residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere l'ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare in detto anno se fosse stato un residente del primo Stato;
- (c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennità di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di natura analoga, e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un'impiego provenienti da uno Stato contraente e versati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato;
- (d) le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte da essa determinata dei pagamenti relativi a tutti i precedenti periodi, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente quel periodo in particolare e non come se fosse stata pagata e ricevuta dalla persona fisica in quel dato periodo.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Nonostante le disposizioni della lettera (b) del paragrafo 1, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe di cui alla suddetta lettera pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica che ha la nazionalità dell'altro Stato contraente avendo anche la nazionalità del primo Stato, o ha la nazionalità del primo Stato, sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se a tali stipendi, salari e altre remunerazione analoghe sono assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria di detto primo Stato relativa a tali cespiti.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività

industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, il reddito è imponibile nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quando un residente di uno Stato contraente ritrae detto reddito da fonti situate nell'altro Stato contraente, tale reddito è imponibile anche nello Stato dal quale proviene ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Quando tale reddito proviene da un trust o da una successione, diverso da un trust in ordine al quale erano deducibili i contributi, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei redditi, se il reddito è imponibile nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo è residente.

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

(a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la detrazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonchè ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, e fatti, altresì, salvi una detrazione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in detrazione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;

(b) quando, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi ricavati da un residente del Canada sono ivi esenti da imposizione, il Canada, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi, può comunque tenere conto dei redditi esentati.

2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettabili ad imposta nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono assoggettabili ad imposizione nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni ai fini fiscali accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti di uno Stato terzo.

4. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per detta persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Qualora le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possano essere risolti dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può essere sottoposto ad arbitrato qualora entrambe le autorità competenti e il contribuente concordino ed il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione. La decisione della commissione per un caso specifico è vincolante per entrambi gli Stati relativamente a tale caso. La procedura viene stabilita con uno scambio di note tra gli Stati contraenti.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte previste dalla Convenzione. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; oppure
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27

DOMANDE DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale dell'autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla seguente Convenzione.

Articolo 28

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) in Canada

- (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e
- (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, si applicheranno il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno dello scambio degli strumenti di ratifica.

4. Le disposizioni della Convenzione tra il Canada e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, come modificata dal Protocollo firmato a Ottawa il 20 marzo 1986, cesserà di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, nel caso in cui una disposizione della Convenzione del 1977, come modificata dal Protocollo del 1986, prevedeva uno sgravio d'imposta maggiore, tale disposizione continuerà ad avere effetto:

(a) in Canada

(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e

(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Articolo 29

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denuncia, la Convenzione cesserà di essere applicabile:

(a) in Canada

(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e

(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;


(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:



PER IL GOVERNO
DEL CANADA:



PROTOCOLLO D'INTESA

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che

- (a) Per quanto concerne la lettera (d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine "persona" comprende, nel caso del Canada, le società di persone (*partnerships*), le "successioni" (*estates*) e i trust.
- (b) Con riferimento all'articolo 4, l'espressione "residente di uno Stato contraente" comprende anche il Governo di detto Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale oppure un ente o organismo di tale Governo, suddivisione o ente.
- (c) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione fiscale.
- (d) Per quanto concerne gli articoli 5 e 8, i battelli-traghetto, le navi-traghetto d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresì, che il luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte di tali battelli o navi gestiti come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi.
- (e) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità dei principi enunciati all'articolo 7;
- (f) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;
- (g) Ai fini dell'articolo 8,
 - (a) il termine "utili" comprende
 - (i) gli introiti e le entrate lorde ricavati direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale; e

- (ii) gli interessi sulle somme provenienti direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale qualora tali interessi siano occasionali e secondari rispetto all'esercizio; e
- (b) l'espressione "esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale" da parte di un'impresa, comprende
 - (i) il noleggio o affitto di navi o aeromobili,
 - (ii) il noleggio di container e relativo equipaggiamento e
 - (iii) l'alienazione di navi, aeromobili, container e relativo equipaggiamentoda parte di detta impresa qualora detto noleggio, affitto o alienazione sia occasionale e secondaria rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale da parte di detta impresa.
- (h) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti dall'alienazione di beni ivi menzionati.
- (i) Per quanto concerne l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilità di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non residenti e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione fiscale in questo settore.
- (j) Ai fini del lettera (b) del paragrafo 3 dell'articolo 18, l'espressione "sicurezza sociale" designa:
 - (a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act of Canada; e
 - (b) per quanto concerne l'Italia, i pagamenti ricevuti da fondi per i quali non sono stati versati contributi da parte del percipiente e, in particolare, a quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi italiane sulla sicurezza sociale e certificata dall'autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi.
- (k) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo o di un gruppo di Stati, quando si trovano nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di detti Stati in materia di imposte sul reddito complessivo.
- (l) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi accordo concluso da uno Stato contraente.
- (m) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che pregiudichi l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un'imposta sulle somme comprese nel reddito di un residente di detto Stato relativamente a una società.

di persone, trust o una società estera affiliata, nella quale detto residente ha una partecipazione.


- (n) La Convenzione non si applica ad alcuna società, trust o società di persone che è residente di uno Stato contraente ed è posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, in qualità di beneficiario effettivo da una o più persone che non sono residenti di tale Stato, se l'ammontare dell'imposta applicata da detto Stato sul reddito della società, trust o società di persone è considerevolmente inferiore dell'ammontare che sarebbe applicato da parte di detto Stato se tutte le azioni del capitale azionario della società o tutte le partecipazioni nel trust o nella società di persone, rispettivamente, fossero possedute in qualità di beneficiario effettivo da uno o più persone fisiche residenti di detto Stato.
- (o) Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, gli Stati contraenti convengono che, fatto salvo il suddetto paragrafo, se sorge tra di loro una controversia concernente il fatto che un provvedimento ricada nel campo di applicazione della Convenzione, è possibile adire al Consiglio per il commercio dei servizi, ai sensi di detto paragrafo, solamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Eventuali dubbi inerenti all'interpretazione di questo paragrafo verranno risolti in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione oppure, qualora non si pervenga ad un accordo mediante tale procedura, ai sensi di qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti.
- (p) Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica che versa contributi in un fondo pensionistico costituito e riconosciuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente esercita una professione indipendente nell'altro Stato contraente:
- (a) i contributi versati da o per conto di una persona fisica nel fondo durante il periodo in cui la persona fisica rende tali servizi nell'altro Stato sono deducibili nel calcolare il reddito imponibile della persona fisica in detto Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 60 mesi. I sussidi maturati nell'ambito del fondo o i pagamenti versati nel fondo da o per conto del datore di lavoro della persona fisica nel corso di quel periodo non dovranno essere considerati come facenti parte del reddito imponibile del lavoratore dipendente e dovranno essere ammessi in deduzione nel calcolare gli utili del datore di lavoro della persona fisica in detto altro Stato.
- (b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se:
- (i) i contributi erano stati versati da o per conto della persona fisica nel fondo (o in un altro fondo analogo da cui detto fondo è stato sostituito) prima che la persona fisica soggiornasse nell'altro Stato; e
- (ii) l'autorità competente dell'altro Stato conviene che il fondo pensionistico corrisponde in linea generale ad un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

I sussidi concessi ai sensi del presente paragrafo non devono superare i sussidi che sarebbero stati concessi dall'altro Stato ai propri residenti per i contributi, o i sussidi diversamente maturati nell'ambito di un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali in detto Stato.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:



PER IL GOVERNO
DEL CANADA:

